



CITTÀ DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO

CRITERI E MODALITÀ PER

LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

L'UTILIZZO DELLO STEMMA E DEL MARCHIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 28.06.2016

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 15.02.2018

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

1. Oggetto
2. Finalità

TITOLO II - PATROCINIO: QUALIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ

3. Definizioni
4. Contenuti e scopi

TITOLO III - CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

5. Criteri generali
6. Istanza
7. Istruttoria
8. Accoglimento, diniego e revoca
9. Effetti connessi al patrocinio e oneri conseguenti
10. Verifiche

TITOLO IV - UTILIZZO DELLO STEMMA E DEL LOGO COMUNALE

11. Definizioni.
12. Criteri generali
13. Corretto uso dello stemma e del logo

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato secondo il disposto dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 s.m.i., disciplina i criteri, le modalità e gli ambiti di concessione del patrocinio da parte della Città di Alessandria.
2. Il presente Regolamento disciplina altresì i criteri per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo dello stemma comunale, anche in assenza di patrocinio, ferma restando la disciplina di cui all'art. 7. dello Statuto.
3. Non forma oggetto del presente, ma di apposito regolamento comunale, la disciplina prevista dall'art. 12 della Legge 241/1990 s.m.i.

Art. 2 - Finalità

1. La Città di Alessandria, con la presente disciplina, intende esplicitare e rendere operative le finalità enunciate nello Statuto all'art. 3, comma 2 e, in particolare, alla lett. H regolamentando un importante e ulteriore strumento di democrazia partecipativa.
2. La Città di Alessandria specifica e disciplina, con il presente regolamento, la propria partecipazione e il proprio sostegno ad iniziative reputate particolarmente meritevoli e di rilevante interesse per la collettività, organizzate nei seguenti ambiti: istituzionale, socio-educativo, culturale, sportivo nonché in campo economico, scientifico e della formazione professionale.
3. Le iniziative sostenute dalla Città di Alessandria devono osservare i seguenti requisiti:
 - non avere, direttamente o indirettamente, fini di lucro;
 - essere promosse dai cittadini singolarmente uniti in enti/associazioni, formalmente costituiti, imprese private e persone fisiche;
4. Le iniziative sostenute dalla Città di Alessandria possono svolgersi sia nell'ambito del territorio comunale che al di fuori di esso.

TITOLO II PATROCINIO: QUALIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Art. 3 - Definizioni

1. Per "Patrocinio" si intende, simbolicamente, il sostegno morale da parte della Città di Alessandria, a titolo di apprezzamento e riconoscimento, ad una particolare iniziativa rientrante negli ambiti generali di cui al Titolo I, art. 2, 2° comma del presente Regolamento.
2. Per "Concessione del Patrocinio", si intende l'atto con cui la Città di Alessandria accorda la propria adesione e il proprio sostegno, previa istanza formale e idonea istruttoria documentale comprensiva delle autorizzazioni previste, ad una determinata iniziativa conferendo, ai promotori, il diritto e la facoltà di:
 - a) accedere a sgravi impositivi, laddove tassativamente previsti dalla legge;
 - b) utilizzare lo stemma comunale al fine di promuovere l'immagine dell'Ente nello svolgimento dell'iniziativa stessa.

Art. 4 - Contenuti e scopi

1. L'attività istruttoria per la concessione del patrocinio ha come scopo quello di accertare:
 - il possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione dell'istanza;
 - le caratteristiche dell'iniziativa da patrocinare.

2. L'atto conclusivo del procedimento di concessione del patrocinio avrà quale contenuto minimo essenziale:

- la motivazione che ha determinate l'accoglimento dell'istanza o il suo diniego;
- in caso di accoglimento, la chiara delimitazione temporale al singolo evento patrocinato.

TITOLO III

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Art. 5 - Criteri generali

1. Il Sindaco, in qualità di legale Rappresentante dell'Ente, è l'Organo deputato alla concessione di Patrocinio. Il Sindaco medesimo può nominare un delegato al fine di favorire la funzionalità degli uffici competenti.

2. Laddove l'iniziativa da patrocinare interessi una determinata e circoscritta materia, di particolare rilevanza per la collettività o comporti una valutazione più complessa gli uffici competenti possono avvalersi della collaborazione dell'Assessorato competente e/o del settore organizzativo coinvolto, anche al fine di acquisire un parere, comunque non vincolante.

3. Nei casi di cui al punto 2, il suddetto parere sarà riportato nella relazione finale ad esito dell'istruttoria.

Art. 6 - Istanza

1. Il procedimento per la concessione del patrocinio comunale prende avvio, di norma, da un'istanza di parte.

2. L'istanza deve essere presentata dal soggetto titolare dell'iniziativa o legale rappresentante (o suo delegato) dell'Associazione/Ente promotore e indirizzate al Sindaco.

3. L'istanza deve pervenire al Protocollo dell'Ente, in via generale, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'iniziativa.

4. Possono presentare richiesta di patrocinio:

- soggetti pubblici;
- persone fisiche;
- società o.n.l.u.s.;
- associazioni, comitati, fondazioni;
- altri organismi che relativamente all'iniziativa oggetto del Patrocinio, non abbiano fini di lucro.

5. La richiesta di patrocinio deve essere indirizzata direttamente al Sindaco, presso la sede comunale, e deve contenere, pena l'irricevibilità, i seguenti dati:

- la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti prescritti al successivo art. 7;
- l'esatta e dettagliata descrizione dell'iniziativa;
- la data o l'arco temporale di svolgimento della stessa;
- l'indicazione del luogo, con particolare riferimento, in caso di iniziativa aperta al pubblico, all'assenza di barriere architettoniche o il riferimento ai mezzi o alle azioni poste in essere per la loro temporanea eliminazione;
- l'ambito specifico in cui l'evento è promosso;
- il fine pubblico perseguito e l'interesse per la collettività;
- la mancanza assoluta di finalità lucrative;
- la richiesta delle autorizzazioni previste.

Art. 7 - Istruttoria

1. Al ricevimento dell'istanza gli uffici danno avvio all'istruttoria e la concluderanno entro il termine massimo di 30 giorni.

2. Possono essere oggetto di patrocinio:

- eventi e manifestazioni;
 - spettacoli e mostre;
 - convegni, congressi, incontri, seminari e attività simili aperte al pubblico che abbiano carattere divulgativo ed esplicite finalità socio-culturali;
 - iniziative sportive;
 - specifici eventi organizzati a scopo promozionale di beni e servizi purché funzionali a finalità benefiche o di partecipazione civica;
 - pubblicazioni a stampa, a carattere multimediale e telematico, a titolo occasionale e purché di natura non commerciale.
3. Non possono essere oggetto di patrocinio:
- gli eventi e le manifestazioni di carattere politico o propagandistico;
 - le iniziative promosse da partiti o movimenti politici;
 - gli eventi organizzati a fini commerciali, per lavendita e promozione (dirette o indirette) di beni e servizi ;
 - qualunque pubblicazione a stampa, multimediale e telematica, di natura commerciale, destinata alla distribuzione o alla vendita, anche indiretta.
4. Possono, inoltre, essere oggetto di patrocinio le richieste formulate da soggetti che si attivino autonomamente in attività afferenti i seguenti ambiti, reputati di particolare interesse pubblico ed elevato valore sociale:
- socio-assistenziale e sanitario;
 - educative e di sostegno alla famiglia;
 - promozione culturale e turistica;
 - tempo libero;
 - per la valorizzazione del tessuto economico;
 - tutela ambientale e valorizzazione territoriale;
 - in campo umanitario, per la salvaguardia della pace e delle relazioni internazionali.
5. Il Patrocinio può essere, altresì, rilasciato, in casi del tutto eccezionali, per eventi non programmabili, urgenti e imprevedibili, anche laddove le richieste siano pervenute fuori termine.
6. La Città di Alessandria, impegnata attivamente nel favorire l'accessibilità e la fruizione dei servizi a tutte le categorie di utenze deboli, riconosce, quale requisito di merito, l'attenzione prestata a questa particolare categoria da parte dei soggetti istanti che assicurino lo svolgimento delle iniziative in locali e luoghi privi di barriere architettoniche.

Art. 8 - Accoglimento, diniego e revoca.

1. L'istanza di patrocinio, al di fuori di quanto previsto al precedente art. 7, comma 6, è accolta:
- se pervenuta al protocollo dell'Ente, o tramite pec, almeno 30 giorni prima dell'evento da patrocinare;
 - previo accertamento dei requisiti prescritti per i richiedenti di cui all'art. 6 comma 4;
 - se l'iniziativa presenta le caratteristiche di cui al precedente art. 7;
 - se in sede di istanza sono specificati tutti i dati di seguito riportati: Nome e Cognome del soggetto richiedente e/o Legale Rappresentante e/o Responsabile dell'evento, luogo e data di nascita, ragione sociale e/o denominazione dell'Ente, Istituzione, Associazione, Comitato organizzatore dell'iniziativa, residenza e/o sede legale ed operativa di detti organismi, recapiti telefonici utili ed eventuale indirizzo e-mail, eventuale iscrizione all'albo delle forme associative del Comune di Alessandria, estremi del documento di identità del soggetto richiedente.
2. Gli uffici competenti si riservano la facoltà, nel corso dell'istruttoria, di richiedere eventuali precisazioni e/o integrazioni, sia sul soggetto promotore che sull'iniziativa da patrocinare.
3. Al termine dell'istruttoria, gli uffici preposti esprimono un parere, non vincolante, in merito alla concessione del patrocinio.
4. L'istanza di Patrocinio è negata se il soggetto richiedente o l'iniziativa da patrocinare non rispettano i requisiti prescritti nel presente Regolamento.

5. L'esito dell'istruttoria è comunicato all'interessato – entro e non oltre il 30° giorno dalla presentazione dell'istanza – e contestualmente alla Presidenza del Consiglio comunale.
6. Benché l'istanza sia stata inizialmente accolta, nei 30 giorni precedenti lo svolgimento dell'evento, il Patrocinio può essere revocato, con atto motivato, laddove, nel corso di verifiche successive, si riscontrino i seguenti casi:
- esistenza di cause ostative alla concessione, inizialmente non valutabili perché successivamente intervenute;
 - dichiarazioni risultate fuorvianti e/o mendaci;
 - se gli strumenti utilizzati per la comunicazione e diffusione dell'iniziativa patrocinata siano ritenuti suscettibili di ledere l'immagine della Città di Alessandria, nonché in caso di mancata corrispondenza della denominazione dell'oggetto dell'evento espressa nell'istanza con la denominazione recata nel diverso materiale promozionale prodotto.
7. In nessun caso il Patrocinio può essere concesso in via permanente.
8. Quanto previsto nel presente articolo, si applica anche al procedimento di autorizzazione all'utilizzo dello stemma comunale, in osservanza della disciplina di cui all'art. 7 dello Statuto.

Art. 9 - Effetti connessi al Patrocinio e oneri conseguenti

1. La concessione del Patrocinio non può, in nessun caso, comportare oneri economici da parte dell'Amministrazione Comunale né diretti, né indiretti.
2. Dalla concessione del Patrocinio derivano i seguenti effetti:
- riduzione alla metà del diritto dovuto, per legge, in materia di pubbliche affissioni, in tutti i casi di cui all'art. 20 del D. Lgs. 507/1993 s.m.i.;
 - esenzione totale dal diritto sulle pubbliche affissioni, in tutti i casi tassativamente indicati all'art. 21 del D. Lgs. 507/1993 s.m.i e, in particolare, per la materia in oggetto, per tutti i manifesti riguardanti attività istituzionali del Comune e da esso svolte in via esclusiva.
3. Dalla concessione del Patrocinio discendono, a carico del soggetto richiedente i seguenti oneri:
- obbligo di citare la seguente dicitura: “CON IL PATROCINIO DELLA CITTÀ DI ALESSANDRIA”;
 - obbligo di consegna della bozza dell'eventuale materiale pubblicitario inerente l'iniziativa patrocinata, agli uffici competenti entro 15 giorniprima dell'evento.
4. La concessione del Patrocinio non esonera, in nessun caso, dal versamento della contribuzione dovuta per legge e/o a norma di specifici regolamenti comunali, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelli dovuti in materia di occupazione suolo pubblico e imposta comunale di pubblicità.
5. Permangono esclusivamente in capo al soggetto promotore tutte le azioni e le richieste di autorizzazione necessarie allo svolgimento dell'iniziativa oggetto di Patrocinio.
6. Nel caso in cui il beneficiario del Patrocinio raccogliesse fondi a fini benefici in favore di terzi, entro i 30 giorni successivi all'iniziativa patrocinata dovrà consegnare all'Amministrazione Comunale la dichiarazione degli importi devoluti.

Art. 10 - Verifiche

1. Il soggetto promotore non può variare unilateralmente il programma presentato e riferito all'iniziativa oggetto del patrocinio: ogni modifica apportata in corso d'opera deve essere comunicata all'Ente, che si riserverà di riesaminare la domanda, entro 10 giorni dalla comunicazione.
2. In caso di valutazione negativa in merito alle modifiche apportate all'iniziativa, il Patrocinio può essere revocato, dandone immediata comunicazione al soggetto promotore.
3. Nel corso dell'iniziativa, la Città di Alessandria potrà effettuare tutte le verifiche che riterrà utili e necessarie al fine di appurare la correttezza dei comportamenti e delle azioni intraprese, in relazione al sostegno accordato con il Patrocinio, riservandosi la facoltà di agire in giudizio per tutela e la difesa dei propri interessi.

TITOLO IV

UTILIZZO DELLO STEMMA E DEL MARCHIO COMUNALE

Art. 11 - Definizioni

1. Per “stemma comunale” si intende il Segno distintivo del Comune, così come descritto dall’art. 7, comma 3 dello Statuto.
2. Per “Autorizzazione all’utilizzo dello stemma comunale” si intende l’atto con cui il Comune rimuove, in favore dei richiedenti, il limite, imposto dalla normativa, di utilizzo esclusivo del marchio distintivo dell’Ente, la cui disciplina è tassativamente indicata all’art. 7, commi 6 e 7 dello Statuto.
3. Per “marchio” comunale, o logo, si intende il simbolo (o la rappresentazione grafica di più simboli collegati) che rappresenta e distingue immediatamente un’organizzazione.
4. L’autorizzazione all’utilizzo del logo comunale ha lo scopo di rafforzare l’immagine e l’identità dell’organizzazione, favorendo l’ispirazione di fiducia e di affidabilità del prodotto/servizio o dell’iniziativa erogata e/o sostenuta.

Art. 12 - Criteri generali

1. La Giunta Comunale, come disposto dall’art. 7, comma 7 dello Statuto, è l’organo che, sentito il parere obbligatorio e non vincolante della Commissione Consiliare Affari Istituzionali, con propria deliberazione rilascia l’autorizzazione all’utilizzo dello stemma comunale.
2. Il Sindaco è l’Organo deputato al rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo del marchio o logo comunale, con o senza Patrocinio. Le istanze di utilizzo del marchio o logo comunale vengono trasmesse dagli uffici al Presidente del Consiglio Comunale che, sentita la Conferenza dei Presidenti, fornirà un parere non vincolante sull’opportunità della concessione all’utilizzo.
3. Possono presentare istanza per l’utilizzo dello stemma e del marchio o logo comunale tutti i soggetti titolati a richiedere il Patrocinio, di cui agli articoli del precedente Titolo.
4. La richiesta deve essere presentata agli Uffici competenti, dando particolare rilievo alla motivazione della richiesta e agli scopi che devono essere necessariamente condivisi dal Comune.
5. L’istanza, inviata al Protocollo dell’Ente, sarà valutata – secondo il disposto dei commi 1 e 2 – dalla Giunta o dal Sindaco, in un arco temporale compatibile con le esigenze rappresentate nella richiesta stessa.
6. L’accoglimento o il diniego dell’istanza sarà comunicato tramite la trasmissione della deliberazione della Giunta o dell’autorizzazione del Sindaco.

Art. 13 - Corretto uso dello stemma e del logo

1. La deliberazione di autorizzazione all’utilizzo dello stemma comunale e l’autorizzazione all’uso del marchio/logo, dovranno indicare espressamente le modalità e i criteri per il regolare utilizzo degli stessi, nonché fornire tutte le indicazioni per un’adeguata collocazione dello stemma e l’inalterabilità grafica del logo (salvo quella dimensionale).
2. Può essere prevista un’autorizzazione all’uso dello stemma a carattere oneroso e tale circostanza deve essere espressamente prevista e menzionata nella deliberazione di Giunta.
3. È severamente vietata la riproduzione del logo comunale nonché l’utilizzo dello stesso in assenza di autorizzazione e/o per fini politici.
4. È altresì vietato l’utilizzo del nome della Città di Alessandria, dello stemma e del marchio secondo modalità che possono trarre in inganno o ledere l’immagine dell’Amministrazione.
5. In caso di utilizzo del nome della Città di Alessandria, dello stemma e del marchio senza autorizzazione o comunque in violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il Comune procederà al ritiro del materiale prodotto.